



CITTA' DI CAPRIATE SAN GERVASIO

Provincia di Bergamo
Piazza della Vittoria, 4



24042 CAPRIATE SAN GERVASIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 9 DEL 22-05-2014

ORIGINALE

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI PER L'ANNO
2014 CON L'INDICAZIONE ANALITICA DEI RELATIVI COSTI CUI
LA TASI E' DIRETTA**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventidue** del mese di **maggio** alle ore 20:30, in Capriate San Gervasio, nella sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza, seduta Pubblica

All'appello risultano:

RADAELLI VALERIA	P	MENALLI ANDREA	P
MANDELLI LORELLA	P	MAGGIONI ANNIBALE GIACOMO	P
SORRENTINO GIULIA	P	VERDI VITTORINO BARTOLOMEO	A
POZZI ALFREDO GIOVANNI	P	ESPOSITO CRISTIANO	P
RAVASIO GIOVANNI	A	DORICI MAURO PAOLO	P
ARNOLDI CARLO	P		

Totali assenti 2 Totali presenti 9.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SCIARRONE DOTT. GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra RADAELLI VALERIA assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Lorèlla Mandelli ed istruita dal Responsabile del Settore Gestione Risorse, che unitamente ai prescritti pareri di competenza espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Fatto richiamo per quanto riguarda il dibattito al verbale di deliberazione riguardante l'approvazione del regolamento per la disciplina IUC – Parte II – tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Premesso quanto sopra;

Con voti favorevoli 7, contrari 2 (Esposito Cristiano e Dorici Mauro) astenuti nessuno espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione in premessa che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, significando che il Responsabile del Settore Gestione Risorse provvederà agli adempimenti inerenti e conseguenti;
2. Con voti favorevoli 7, contrari 2 (Esposito Cristiano e Dorici Mauro) astenuti nessuno espressi per alzata di mano, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000

L'ASSESSORE AL BILANCIO

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale **la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.** Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel

regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

W

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. del con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) parte II : Tassa sui servizi indivisibili (TASI) ;

VISTO che in relazione a quanto previsto dal comma 681, il Regolamento della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), all'art. 4 ha previsto che **la percentuale a carico dell'occupante sia del 10 (dieci)** per cento;

CONSIDERATO che il medesimo regolamento nella parte riguardante la TASI, ha introdotto la declaratoria delle detrazioni, prevedendo che spetta al consiglio comunale, con la medesima deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote, stabilire e quantificare le eventuali detrazioni;

Cab

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 30/10/2012 adottata con i poteri del Consiglio Comunale con la quale è stata stabilita l'aliquota imu per l'anno 2012 e quindi , in assenza di modifiche, vigente al 31/12/2013 nel seguente modo:

⊗ Aliquota abitazione principale e pertinenze	5,2‰
⊗ Aliquota di base	8,6‰

RITENUTO di sottoporre la presente proposta al Consiglio, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, dando atto che lo schema di approvazione del Bilancio che la Giunta esaminerà e che contiene già le risultanze specificate nella presente deliberazione;

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l'anno 2014, **per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato** una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote;

CONSIDERATO che il Comune è tenuto ad inviare la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, **entro il 23 maggio 2014**, mediante inserimento del testo della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RILEVATA la necessità di provvedere tempestivamente all'approvazione della presente deliberazione non oltre il 23 Maggio onde evitare il pagamento della TASI in acconto all'1 per mille su tutti gli immobili, trovandosi il Comune nella condizione di dover provvedere alla restituzione di quanto versato dai contribuenti per effetto di una diversa manovra tariffaria per quanto tributo;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente **TASI (Tributo servizi indivisibili)** anno 2014.:

a) **aliquote** :

- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze e quelle ad essa assimilate per legge, inclusi quelli appartenenti alla categoria A/1, A/8 E A/9 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 E C/7: **aliquota del 2,5 per mille**
- Immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado: **aliquota del 2,5 per mille**
- Altri Immobili : **aliquota 0,7 per mille**
- Immobili di carattere produttivo appartenenti alla Categoria D: **aliquota 0,7 per mille**

Al₃

- Aree edificabili : aliquota zero

a) detrazioni: nessuna detrazione

DI DARE ATTO che l'aliquota e le detrazioni per abitazione principale si applicano anche agli immobili assimilati per legge alle abitazioni principale e agli immobili assimilati dal Regolamento Tasi, così come elencate all'art. 12 del regolamento;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è possibile effettuare alcuna suddivisione in base all'effettivo utilizzo individuale;

RITENUTO di individuare i costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI così come elencati nel seguente prospetto:

SERVIZI	COSTI 2014 - 2015 - 2016
illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 198.000,00
servizi sociali e assistenziali	€ 330.064,00
parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale	€ 60.000,00
Servizio demografia	€ 5.600,00

Considerato che sulla base di quanto proposto in materia di aliquote e detrazioni il gettito preventivato per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili TASI risulta compatibile con quanto iscritto in bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili così come sopra individuati , in particolare:

anno 2014 € 593.664,00
anno 2015 € 593.664,00
anno 2016 € 593.664,00

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO che l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) fissa il termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 52 della legge n. 446/1997;
Visto lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **DI DETERMINARE** le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:

a) **aliquote** :

- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze e quelle ad essa assimilate per legge, inclusi quelli appartenenti alla categoria A/1, A/8 E A/9 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 E C/7: **aliquota del 2,5 per mille**

CL

- Immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado: **aliquota del 2,5 per mille**
- Altri Immobili : **aliquota 0,7 per mille**
- Immobili di carattere produttivo appartenenti alla Categoria D: **aliquota 0,7 per mille**
- Aree edificabili : **aliquota zero**

b) **detrazioni**: nessuna detrazione

3) **DI DARE ATTO** che l'aliquota e le detrazioni per abitazione principale si applicano anche agli immobili assimilati per legge alle abitazioni principale e agli immobili assimilati dal Regolamento Tasi, così come elencate all'art. 12 del regolamento;

4) **DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

SERVIZI	COSTI 2014 - 2015 - 2016
illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 198.000,00
servizi sociali e assistenziali	€ 330.064,00
parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale	€ 60.000,00
Servizio demografia	€ 5.600,00

4) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014 ;

5) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili - TASI;

6) **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

L'ASSESSORE AL BILANCIO
Lorella Mandelli

PAGINA NON SOGGETTA
A SCRITTURAZIONE

Chy

Allegato alla Proposta di CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI PER L'ANNO 2014 CON
L'INDICAZIONE ANALITICA DEI RELATIVI COSTI CUI LA TASI E' DIRETTA**

Il Funzionario Responsabile del II Settore Area gestione risorse, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge 213/2012, esprime il proprio parere Favorevole di regolarità tecnica e attesta la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione.

Data, 16-05-2014

**Il Responsabile del II Settore
Area gestione risorse
"Rag Fiorella Fontana"**



Ph

Allegato alla Proposta di CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI PER L'ANNO 2014 CON
L'INDICAZIONE ANALITICA DEI RELATIVI COSTI CUI LA TASI E' DIRETTA**

Il Funzionario Responsabile del II Settore Area gestione risorse ai sensi dell'art. 49 comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge 213/2012, esprime il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Data, 16-05-2014


**Il Responsabile del II Settore
Area gestione risorse
"Rag Fiorella Fontana"**



PAGINA NON SOGGETTA
A SCRITTURAZIONE

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
DOTT.SSA RADAELLI VALERIA



Il Segretario Comunale
DOTT. GIUSEPPE SCIARRONE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 23 MAG 2014 al 07 GIU 2014, Reg. di pubblicazione nr. 586, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

[] Ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
al.....

Capriate S. Gervasio, li 23 MAG 2014

Il Segretario Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il 03 GIU 2014 per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D.Lgs 267/00):

Capriate S. Gervasio, li

Il Segretario Comunale